

Citta' metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**DD n. 786-38050 del 18.11.2015 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Renanchio in Comune di Quincinetto ad uso produzione di energia idroelettrica, assentita alla Soc. F.lli Gaudina snc.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 786-38050 del 18.11.2015; Codice Univoco: TO-A-10569

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

**DETERMINA**

1. di assentire alla Soc. F.lli Gaudina snc - P. IVA n. 09468510012 - con sede legale in 10010 Fiorano Canavese, Via Ivrea n. 19 la concessione di derivazione d'acqua dal T. Renanchio in Comune di Quincinetto in misura di l/s massimi 140 e medi 80 ad uso produzione di energia idroelettrica (corrispondente all'uso energetico ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i) per produrre sul salto di mt 70.23 la potenza nominale media di kW 55, con restituzione nello stesso Torrente nello stesso Comune, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in pari data ed allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19.11.2015

"(... omissis ...)

**Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

In considerazione del fatto che le opere sono previste nella zona di rispetto allargata della sorgente captata ad uso potabile denominata "Montellina" si richiamano integralmente le prescrizioni di cui al Regolamento regionale 15/R/2006. In particolare, sia durante la fase di cantiere che durante quella di esercizio non dovranno essere create contaminazioni delle acque del corpo idrico da particelle sospese, inquinanti artificiali o altro che possano causare variazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative della sorgente. Dovranno essere adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti. I materiali utilizzati per la derivazione, il convogliamento e la restituzione delle acque non dovranno, per le caratteristiche di composizione, costruttive o manutentive creare alterazioni delle caratteristiche chimiche o fisiche delle acque captate. Il concessionario è responsabile in qualunque momento di qualunque variazione delle caratteristiche qualitative o quantitative delle acque captate ad uso potabile dalla sorgente "Montellina" direttamente o indirettamente correlate o correlabili alla presenza della derivazione o alle fasi di cantiere per la costruzione o la manutenzione dell'impianto e dovrà sostenere i costi dei campionamenti straordinari, degli interventi di bonifica o di approvvigionamenti da fonti diverse, che si rendessero necessari, nonché di tutti i danni a qualunque titolo causati a terzi.

(... omissis ...)

**Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)**

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso lo specifico stramazzo la portata istantanea

minima di 50 l/s (DMV base) oltre alla modulazione del 10% di tipo A (Qrilasciata = DMV base + 10% (Qarrivo alla traversa – DMV base).  
(... omissis ...)